

il pubblico ed il paese che ci guardano. Per conseguenza, ripeto, mi pare sia universalmente sentito il desiderio, il bisogno di ovviare a questo inconveniente.

Quale è il metodo che noi proponiamo? Noi osserviamo che i deputati si possono dividere in quattro categorie: ci sono i deputati presenti, che assistono alle sedute; ci sono i deputati eletti, ma la cui elezione non è peranco validata dalla Camera; ci sono i deputati che furono eletti, la cui elezione fu validata, ma che non hanno ancora prestato giuramento; ci sono da ultimo deputati che hanno prestato il giuramento, ma che si trovano in congedo, il che vale a dire che, per un dato tempo prefisso, non prendono parte ai lavori della Camera, non assistono alle nostre sedute.

In questa condizione di cose, parve a me ed a' miei colleghi che, se l'articolo 53 dello Statuto prescrive che le deliberazioni della Camera, per essere valide, debbono essere prese alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri, cioè della metà più uno; se questa è la determinazione generica dello Statuto, l'attuare poi questa massima, il definire quale sia il numero preciso che corrisponde alla metà più uno, il fare, cioè, il computo dei voti e del numero dei deputati, non può appartenere ad altri che alla Camera.

Tutti i poteri dello Stato sono egualmente sovrani nell'esercizio delle proprie funzioni costituzionali, come è sacra ed inviolabile l'augusta persona del Re nell'esercizio della sua prerogativa, è sacra pure ed inviolabile l'autorità del Senato e quella della Camera, entro i limiti dell'esercizio delle proprie funzioni costituzionali. Or dunque pare a me che non ci possa essere dubbio che il definire il numero dei membri necessari alla legalità delle deliberazioni, il fare, cioè, quel tale computo che lo Statuto non fa e non può fare, perchè lo Statuto si limita a stabilire una massima generale, dicendo: *la maggioranza assoluta*, ma poi il definire quale sia la cifra precisa che corrisponde a questa maggioranza non poteva essere atto dello Statuto; il fare dunque questo computo, il definire precisamente, il concretare ciò che lo Statuto stabilisce in massima, non può essere di competenza d'altri che della Camera; la Camera in questo caso è un ragioniere, a cui nessuno può venire a rifare i conti.

Ciò posto, rimane tolta affatto di mezzo quell'obiezione che ho sentito mettersi avanti nei colloqui privati da taluno, relativamente all'incostituzionalità della nostra proposta. Io credo che nessuno qui vorrà vantarsi di essere più amatore dello Statuto e della libertà di altri; noi siamo tutti uomini che abbiamo consacrata la nostra vita, i nostri studi, all'indipendenza ed alla libertà della patria, e non sarebbe certo per opera di alcuno di noi che nel Parlamento italiano si volesse venire a far proposte che mettersero in dubbio la santità dei principii costituzionali che ci reggono. Dunque, quanto a venir a dire che ci siano intenzioni incostituzionali, è questione che non può nemmeno essere addotta nella Camera; bensì potrebbe discutersi, se il metodo da noi proposto sia o non sia conveniente alle prescrizioni dello Statuto.

A questo dubbio mi pare d'aver già previamente risposto con quell'argomento, che lo Statuto pone la massima generale, ma che l'attuazione precisa, la definizione della massima ad altri non appartiene, fuorchè alla Camera.

Mossa così in sodo la costituzionalità della misura proposta, messo in sodo l'interesse generale che tutte le parti della Camera hanno alla sua adozione, intendo all'adozione di questa o d'una misura analoga, io conchiudo con queste parole.

Io e i miei amici abbiamo fatta questa proposta, mossi da uno spirito di concordia e in un interesse generale; perchè la

nostra proposta possa ottenere lo scopo, bisogna che sia accolta in quello stesso spirito di concordia e d'interesse generale nel quale fu concepita. Se tali sono le disposizioni generali della Camera, se la nostra proposta o quell'altra qualunque che gli fosse sostituita in via di emendamento, come quella del signor Gallenga, fosse accolta in massima, salvo a studiar poi il modo migliore di ottenere il risultato che tutti ci proponiamo, allora il nostro scopo è raggiunto.

In caso contrario, quando cioè si sollevassero delle discussioni fondamentali, le quali necessariamente diverrebbero lunghe, vive e appassionate, in questo caso, siccome si tratterebbe di far perdere alla Camera quel tempo che noi ci proponiamo di farle guadagnare, e si tratterebbe di portare nella Camera un'occasione di più di discutere, cosa che noi desideriamo vivamente di evitare facendo una proposta d'interesse generale, allora, ripeto, piuttostochè continuare in una discussione che ci condurrebbe per una via affatto contraria allo scopo che ci siamo prefisso, io ritirerei senz'altro la proposta.

D'ONDES-REGGIO. Signori, posso assicurare l'onorevole Broglio che tanto io, quanto i miei amici politici siamo animati dallo stesso spirito, che anima lui e la maggioranza, del bene del paese e dell'esecuzione dello Statuto, che è il bene maggiore che possa avere il paese. Ma credo che il signor Broglio e gli amici suoi, affatto involontariamente, pur nondimeno facciano proposta tale che viola apertamente lo Statuto. Or l'articolo 53 dello Statuto dice che nè le sedute, nè le deliberazioni delle due Camere saranno valide e legali se non quando vi sia la metà più uno dei membri della Camera medesima.

Quest'articolo è chiaro; nondimeno il signor Broglio ha opinato che possa andar soggetto ad interpretazione.

Questo, se si vuole, si conceda pure, ma le interpretazioni non debbono certamente essere arbitrarie; se tali fossero, tutte le leggi sarebbero inutili, sarebbero come se non esistessero. Or nel presente subbietto mi pare ci sia poco da interpretare. La metà di tutt'i membri, più uno, sono parole che costituiscono una ben determinata regola generale, significano che, se i rappresentanti sono 443, allora 222 debbono essere i presenti per render legali e valide le sedute e le deliberazioni. Ma veramente essendovi dei collegi vacanti per non avere eletto i loro rappresentanti, o sendo eletti non avendo ancora la Camera deliberato sovra la loro validità, non può dirsi allora che il numero dei deputati sia di 443, e che perciò debbano essere la metà, 222 presenti nella Camera per le sue sedute e deliberazioni; allora sta bene che la metà si calcoli sul numero totale di quelli che sono eletti e riconosciuti dalla Camera, e così sinora si è praticato e si pratica.

Fuori di totale esclusione, altra non se ne può fare senza violare apertamente l'articolo 53 dello Statuto. Infatti, signori, se mai così non fosse; se altra interpretazione in senso più largo si volesse dare a quell'articolo; se si volesse abbracciare l'idea dell'onorevole Broglio, che la Camera avrebbe la facoltà di determinare il numero con cui le sue sedute fossero legali e valide, allora potrebbe essa deliberare che bastano quaranta, che bastano venti, che bastano dieci, che bastano cinque; perchè, una volta che non si vuole stare all'articolo 53, e a quella sola interpretazione da me dichiarata, non vi è alcuna norma per fissare il numero piuttosto a quaranta, che a trenta, a venti, a dieci o a cinque. Io pregherei il signor Broglio o qualunque altro della Camera che mi dicesse allora quale può essere il criterio per istabilire questo numero.